

STATUTO

AGRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOTO SR VIA GIORGIO SIDNEY
SONNINO SNC

Numero REA: SR - 137563

Codice fiscale: 01646800894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai n.ri 14090/55384 Rep.

- S T A T U T O -

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita con sede nel Comune di Noto la società cooperativa sociale denominata:

"AGRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove, in Italia o all'estero. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2059, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Nello svolgimento della propria attività, la cooperativa intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 - OGGETTO

La Società, siccome previsto dalla citata Legge 8 novembre 1991 n.ro 381, non ha finalità speculative ed è retta dal principio della mutualità.

La cooperativa ha per oggetto: la gestione di servizi socio assistenziali sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

I due ambiti di azione sono strettamente connessi e comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati e coordinati tali da permettere l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa attraverso le

attività di seguito esplicate:

- beneficenza, raccolta fondi o altre attività di supporto, inerenti ad opere di assistenza sociale;

1 - assistenza sociale, di consulenza, di tutela sociale, di orientamento e di aiuto svolta a favore di individui, famiglie, o gruppi di persone, presso il domicilio di questi o altrove;

2 - gestione di asili - nido, asili e giardini d'infanzia, ludoteche, scuole materne, elementari e medie, di centri sociali, compresi centri e strutture residenziali per persone diversamente abili; gestione di colonie marine e montane, nonché tutte le attività collegate al turismo sociale;

3 - tutela dell'infanzia e di orientamento; di affiancamento e assistenza per: adozioni, prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, donne o altri soggetti emarginati; di accertamento del diritto al ricevimento di aiuti sotto forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi alimentari; visite a persone anziane e assistenza in materia di bilanci familiari; affiancamento e assistenza nell'attività dei consultori matrimoniali, nei casi di disadattamento, abuso della potestà parentale, evasione dell'obbligo scolastico;

4 - assistenza alle persone sottoposte a misure detentive; assistenza alle persone in libertà provvisoria o in libertà condizionata, a livello di comunità o di quartiere; assistenza e soccorso alle vittime di calamità, alle persone senza fissa dimora, ai profughi, agli immigrati, ecc., compreso l'alloggiamento temporaneo o stabile;

5 - promozione e/o gestione di corsi di formazione professionale, di aggiornamento e preparazione, organizzati direttamente o indetti sia da enti pubblici (locali, nazionali e internazionali), che da privati;

6 - sostegno, assistenza e integrazione di: anziani, p.d.a. o comunque non autosufficienti, tossicodipendenti, pazienti oncologici, ragazze madri, minori, soggetti portatori di disagio psichico ed ai soggetti svantaggiati in genere;

7 - assistenza nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro; gestione di centri di valutazione diagnostico - funzionale, affiancamento e gestione dei centri di prestazioni di cura e di riabilitazione, servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;

8 - valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; servizi a sostegno della maternità e paternità responsabile, servizi socio - educativi della prima infanzia; politiche di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura; servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità;

9 - prestazioni di aiuto e sostegno; servizi di sollievo, per affiancare la famiglia nella cura dei componenti bisognosi di cure particolari, ovvero per sostituire i familiari, durante l'orario di lavoro, nelle responsabilità di cura e nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose; servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie;

10 - attività educativo - formativa familiare e territoriale in favore dei minori in particolari condizioni di disagio;

11 - gestione di attività di affido familiare, adozioni nazionali e internazionali;

12 - organizzazione e gestione di soggiorni vacanze, servizi di telesoccorso e teleassistenza;

13 - organizzazione e gestione di servizi socio - psicopedagogici, assistenza igienico - personale per p.d.a. e relativo trasporto;

14 - assistenza sociale residenziale attraverso strutture gestite in proprio, come case di cura, centri assistenza anziani, centri di prima accoglienza e soccorso, comunità terapeutiche, centri di assistenza e di incontro per minori, inabili, anziani, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di ristorazione, lavanderia, segretariato sociale, ospitalità notturna, diurna e residenziale, istituti di ricovero; assistenza ai minori fruitori di scuolabus;

15 - trasporti in genere;

16 - organizzazione e gestione di refezione scolastica e posti di ristoro in genere;

17 - organizzazione di iniziative per il tempo libero, animazione, attività teatrale, organizzazione di spettacoli in genere;

18 - corsi per insegnanti, per il conseguimento di diplomi o attestati specifici all'attività di cui all'oggetto, corsi professionali di qualificazione o riqualificazione;

19 - attività rivolte alla realizzazione di tutte quelle iniziative a sostegno della cittadinanza, delle famiglie e dell'individuo rientranti nei piani di sostegno comunale, regionale, nazionale e internazionale;

20 - realizzazione di tutte quelle iniziative regolamentate da leggi nazionali, regionali ed internazionali, volte al superamento dello svantaggio e bisogno sociale attraverso servizi sociali e sanitari integrati;

21 - gestione di servizi vari rivolti a enti pubblici e privati, scuole, ospedali, anche come servizi di pulizia;

22 - le attività di cui sopra potranno essere svolte con qualsiasi modalità, così a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tramite appalti e/o convenzioni da amministrazioni Statali o sovranazionali (Unione Europea, Nazioni Unite, ecc.), Regionali, Provinciali, Comunali, da ASL, da qualsiasi ente pubblico, da amministrazioni Militari,

nonché da privati. La cooperativa potrà, quindi, provvedere in ogni forma e attraverso qualsiasi mezzo alla propaganda delle iniziative sociali; inoltre, potrà prevedere la stipula di convenzione con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci; l'istruzione cooperativistica e professionale mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento, il compimento di ogni azione mutualistica e la scelta, in genere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; l'adesione a consorzi e o associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) tra cooperative aventi finalità analoghe o complementari; il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali;

23 - per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere regionali, nazionali, internazionali e di ogni altro ente. Il tutto ai fini e nel rispetto delle leggi regionali, nazionali ed internazionali emanate ed emanande sulla cooperazione ed in particolare nel rispetto delle norme regolanti le cooperative sociali;

24 - la società potrà svolgere tutte le attività che possano avere attinenza con l'oggetto sociale o che possano contribuire a realizzarlo, compiendo tutte le relative operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie, anche allo scoperto (esclusa la raccolta del risparmio), nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente che indirettamente. La società potrà prestare o ricevere fidejussioni ed avalli cambiari da e a favore di terzi. Potrà richiedere contributi e provvidenze contemplate dalle vigenti e future leggi regionali, nazionali ed internazionali;

25 - la cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III SOCI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

La cooperativa, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvarrà prevalentemente dell'ausilio di lavoratori soci della cooperativa stessa. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero

strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.ro 381 possono far parte della cooperativa soci volontari che presteranno la loro attività gratuitamente.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b)** l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c)** la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, l'organo amministrativo delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci previo versamento della quota sociale.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Questa disposizione si applica anche ai soci che, durante l'esistenza della cooperativa, sottoscrivono nuove quote.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio cooperatore ha diritto alla ripartizione dei ristorni, intesi come l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico apportato alla società dalle prestazioni dei singoli soci rispetto agli altri lavoratori. Il valore dei ristorni sarà determinato dall'Assemblea dei soci in relazione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici e comunque nei limiti dettati dalle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate prima dell'iscrizione nel libro dei soci.

I soci sono obbligati:

- a)** al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b)** al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d)** a partecipare attivamente alle attività della cooperativa.

È fatto espresso divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altri enti che perseguano, direttamente od indirettamente, identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. È altresì espressamente vietato a soci di prestare lavoro e/o servizi a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio. Il tutto salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 9 - CREDITORI PARTICOLARI DEL SOCIO

Finché dura la società, il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulle quote

possedute dal medesimo.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) contravvenga agli obblighi posti a suo carico di cui al precedente articolo 8;
- 4) che si astenga, senza giustificato motivo, dalla partecipazione attiva alla vita della cooperativa o non partecipi alle assemblee per due anni consecutivi;
- 5) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi o legatari conseguono il diritto al rimborso delle quote o azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18 - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

L'emissione di titoli di debito destinati ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio dei diritti, in conformità con quanto previsto dal cod. civ..

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

I) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato

da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 100 (cento);

II) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;

III) da ogni altra riserva costituita e da quelle ulteriori previste per legge;

IV) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio;

V) dalla riserva straordinaria;

VI) da ogni altro fondo o accantonamento costituito con liberalità, contributi, introiti comunque pervenuti e ammessi dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni o quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

I soci receduti, esclusi o cedenti rispondono verso la Cooperativa per il pagamento delle quote sottoscritte non versate per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si sono verificati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso la cooperativa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione sono illustrate anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione, all'esclusione o al recesso dei soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.ro 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso la C.C.I.A.A., unitamente agli altri documenti richiesti dalla natura della società.

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci finanziatori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 22 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a)** l'assemblea dei soci;
- b)** il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c)** il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 23 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

Le assemblee potranno essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso, comunicato con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento presso il domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, deve essere inviato ai soci secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

I) raccomandata A/R;

II) fax;

III) e - mail.

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria e la relativa deliberazione s'intende adottata, quando ad essa prendono parte tutti i soci, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti validi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1)** approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

- 2) nomina i componenti dell'organo amministrativo, determina il periodo di durata del mandato, le modalità di esercizio del potere di rappresentanza (firma congiunta o disgiunta) e provvede alla relativa e revoca del mandato;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti interni;
- g delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo;
- 9) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie attribuite dalla legge e ogni volta che venga richiesto dall'organo amministrativo.

ART. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo:

- 1) gli adeguamenti obbligatori dello statuto alle disposizioni normative in materia di cooperative sociali, al fine di non perdere i requisiti e le agevolazioni previste per legge;
- 2) l'acquisto o il rimborso di quote della società qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

I soci finanziatori e le organizzazioni cooperative territoriali cui la società aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra i soci.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora la società sia amministrata da due o più amministratori con firma congiunta e/o disgiunta si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 2257 e 2258 c.c., fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

Nessun compenso è dovuto dalla cooperativa all'organo amministrativo, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

L'assemblea indica quali componenti del consiglio rivestono la carica di Presidente e Vice-Presidente.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un consiglio esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 30 - COMPETENZA E RIUNIONI

L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile in materia di

mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica il modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà validamente tenuta nel luogo designato, che sia la sede sociale o altro luogo, purché in Italia.

Al Presidente sarà affiancato da un segretario. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 32 - PRESIDENTE del C.d.A. o AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Essi perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri rispettivamente al Vice - Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Mutatis mutandis, stessa cosa può fare l'Amministratore Unico, previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno; ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 33 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei

sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 34 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis e seguenti del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'organo amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione all'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi, fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 35 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 36 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 37 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono esser rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa ovvero in altro luogo ritenuto idoneo, purché entro i confini italiani.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to ROSA GAMBUZZA
GAMBUZZA CORRADO
CAVARRA ROSALIA
GIOVANNI BATTISTA Notaio L.S..